



Casa & Famiglia Al Sicuro

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIGARANZIA
PER L'ABITAZIONE E IL PATRIMONIO.

Il presente SET INFORMATIVO, composto da:

- Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni),
 - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni),
 - Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei termini,
- deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.



LEGGERE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE

REALE GROUP

 **ITALIANA**
ASSICURAZIONI

T O G E T H E R M O R E

CASA E FAMIGLIA AL SICURO

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Modello MULTI57231 – Ed. 01/2019



GLOSSARIO	Pag. 4
CONDIZIONI GENERALI	Pag. 10
SEZIONE FURTO	Pag. 13
Oggetto dell'assicurazione	Pag. 13
Operatività dell'assicurazione	Pag. 16
Condizione Particolare Sempre Operante	Pag. 19
Condizioni facoltative	Pag. 20
SEZIONE ASSISTENZA	Pag. 25
Oggetto dell'assicurazione	Pag. 26
Operatività dell'assicurazione	Pag. 27
COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI	Pag. 28
Liquidazione dell'indennizzo per le Sezione Furto	Pag. 28
Gestione dei sinistri per la Sezione Assistenza	Pag. 32

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

GLOSSARIO

Il significato di alcuni termini delle Condizioni di Assicurazione è riportato nel seguito.

Le definizioni al singolare valgono anche al plurale e viceversa.

ANNO/PERIODO DI COSTRUZIONE/RISTRUTTURAZIONE INTEGRALE

Anno oppure periodo (es. "dal 1960 al 1969") in cui sono stati ultimati i lavori di costruzione del fabbricato. Alla costruzione a nuovo è equiparata la ristrutturazione del fabbricato con integrale rifacimento delle tubazioni degli impianti idrici e di riscaldamento.

ANNUALITÀ ASSICURATIVA

Il periodo compreso tra la data di effetto dell'assicurazione e la data di prima scadenza, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione dell'assicurazione.

Nel caso di assicurazione stipulata di durata inferiore ad un anno, si intende la durata del contratto.

ASSICURATO

La persona protetta dall'assicurazione. Resta inteso che:

- il soggetto assicurato può variare a seconda delle Sezioni della polizza;
- l'Assicurato e il Contraente possono essere lo stesso soggetto o soggetti diversi.

ASSICURAZIONE

Il presente contratto di assicurazione che si conclude mediante la sottoscrizione della polizza.

ASSISTENZA

Le prestazioni di immediato aiuto che la Società si impegna a fornire all'Assicurato nel caso in cui lo stesso si trovi in una situazione di difficoltà al seguito del verificarsi di un evento previsto in garanzia dall'assicurazione.

ATTI DI TERRORISMO

Atti, caratterizzati dall'uso di violenza, commessi da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.

ATTO CONCLUSIVO DI PERIZIA

Documento predisposto dalla Società che recepisce l'esito finale delle operazioni peritali svolte in contraddittorio tra le Parti; attesta sia l'ammontare dell'indennizzo computato a termini contrattuali sia il complessivo dell'accertamento tecnico riguardante l'operatività della polizza. Tale documento viene sottoscritto dal perito e dal Contraente (o soggetto da lui designato).

ATTO DI NOMINA

Documento predisposto dalla Società che statuisce la nomina del perito della Società, del perito del Contraente e dell'eventuale terzo perito nei casi in cui le Parti di avvalgano della procedura di cui all'art. 9.3.B "Procedura per la valutazione del danno".

BENI ASSICURATI

Fabbricato e contenuto, anche se di proprietà di terzi.

Relativamente alla sola Sezione Furto ed esclusivamente qualora il Contraente abbia scelto che la garanzia sia prestata in forma analitica (descritta all'art. 2.2.C "Forma di assicurazione - valore dei beni assicurati") si precisa che i preziosi, i valori, le raccolte e collezioni fanno parte dei beni assicurati solo se indicati sulla scheda di polizza.

BOX AUTO

Locale coperto destinato al parcheggio delle autovetture.

È compreso il box auto separato dall'abitazione assicurata, facente parte di un fabbricato che abbia le caratteristiche costruttive indicate all'art. 1.1 "Caratteristiche del fabbricato", purché destinato esclusivamente al parcheggio delle autovetture di proprietà del Contraente o del suo nucleo familiare.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

CARTELLA CLINICA

Documento ufficiale ed atto pubblico redatto durante il ricovero, contenente le generalità dell'Assicurato, l'anamnesi patologica prossima e remota, il percorso diagnostico/terapeutico effettuato, gli esami e il diario clinico nonché la scheda di dimissione ospedaliera (S.D.O.).

CASSAFORTE

Qualsiasi contenitore definito dal costruttore cassaforte o armadio corazzato.

I contenitori predisposti per essere incassati nel muro lo devono essere fino a filo di battente e devono essere dotati di dispositivo di ancoraggio tale che non sia possibile estrarli senza la demolizione del muro stesso.

Il contenitore non murato di peso inferiore a 200 kg. deve essere rigidamente ancorato al pavimento o alla parete.

CENTRALE OPERATIVA

Componente della struttura organizzativa di BLUE ASSISTANCE S.p.A., società di servizi facente parte del Reale Group.

La Centrale Operativa organizza ed eroga i servizi e le prestazioni di assistenza previsti in polizza; fornisce inoltre al Contraente indicazioni riguardanti l'attivazione del servizio di monitoraggio frodi creditizie fornito dalla società specializzata nei sistemi di informazioni creditizie.

CONTENUTO

Arredamento in genere per l'abitazione e per l'eventuale studio professionale o ufficio costituente un tutt'uno con l'abitazione nonché quanto serve per uso domestico, personale o per l'eventuale studio o ufficio predetto. Sono compresi i ciclomotori a due ruote **(escluso qualsiasi altro veicolo a motore e le imbarcazioni)**, gli attrezzi per hobby e giardinaggio anche se a motore. Sono inoltre compresi gli impianti di prevenzione, di allarme e di segnalazione considerati immobili per natura o destinazione.

Se l'Assicurato è locatario, sono comprese le migliori dallo stesso apportate ai locali tenuti in locazione.

Fanno normalmente parte del contenuto i preziosi, i valori, le raccolte e le collezioni.

Limitatamente alla Sezione Furto, qualora il Contraente abbia scelto che la garanzia sia prestata in forma analitica (con relativa indicazione sulla scheda di polizza) non rientrano nella definizione di contenuto i preziosi, i valori, le raccolte e le collezioni, che sono invece assicurabili con voci e somme assicurate specifiche.

In ogni caso non rientrano nella definizione di contenuto gli impianti fotovoltaici, gli impianti solari termici, i beni dei clienti.

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula l'assicurazione sottoscrivendo la polizza. Il Contraente e l'Assicurato possono essere lo stesso soggetto o soggetti diversi.

ESPLOSIONE

Improvviso e violento rilascio di energia termica e meccanica dovuta a reazione chimica con produzione di gas ad altissima temperatura e pressione.

DANNI INDIRETTI

Danni derivanti all'Assicurato:

- dall'impossibilità di usare, impiegare, in tutto o in parte, i beni assicurati colpiti da un sinistro;
- dall'esborso di spese imprevedute in conseguenza di un sinistro.

DAY HOSPITAL / DAY SURGERY

Struttura sanitaria autorizzata avente posti letto per degenza diurna, che eroga terapie mediche (day hospital) o prestazioni chirurgiche (day surgery) eseguite da medici chirurghi specialisti con redazione di cartella clinica.

DIMORA ABITUALE

L'abitazione nella quale l'Assicurato e i suoi familiari dimorano in modo continuativo.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

DIMORA SALTUARIA

L'abitazione nella quale l'Assicurato e i suoi familiari non dimorano abitualmente.

FABBRICATO

Fabbricato indica un intero edificio o una porzione di esso secondo quanto riportato sulla scheda di polizza. Il fabbricato comprende (per l'intero o in base ai millesimi ad esso ricollegabili) le sue pertinenze (quali cantine, tettoie, box auto, recinzioni, cancelli, muri di contenimento e simili, piscine ad uso privato, centrale termica o caldaia murale, serbatoi e attrezzature fisse per gli impianti termici e idraulici ed edifici accessori esistenti negli spazi adiacenti), gli impianti e le installazioni considerati immobili per natura o destinazione, realizzati nel fabbricato stesso, quali porte (anche interne), finestre, impianti di condizionamento (se ancorati ai muri), tende (purché rigidamente fissate al fabbricato ed escluse le tende scorrevoli su bastoni o rotaie), antenne radio tele-riceventi e satellitari (purché fissate al fabbricato), tinteggiature, tappezzerie, moquettes (e simili), affreschi e statue (purché privi di valore artistico).

Non rientrano nella definizione di fabbricato l'area, i parchi, i giardini, gli alberi, le pavimentazioni all'aperto, gli impianti sportivi, gli impianti fotovoltaici, gli impianti solari termici.

FRANCHIGIA

Parte del danno, stabilita contrattualmente ed espressa in cifra fissa sull'ammontare del danno, che rimane a carico dell'Assicurato.

FURTO

Impossessamento di cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri.

FURTO CON DESTREZZA

Furto commesso con particolare abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti. Tale particolare abilità può esercitarsi con agilità e sveltezza di mano sia su cose che siano indosso all'Assicurato, sia su cose a portata di mano, eludendo la sua attenzione.

FURTO DI IDENTITÀ

Sottrazione ed utilizzo illecito di dati personali del Contraente (quali, ad esempio, nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, riferimenti del conto corrente bancario o postale, riferimenti di bancomat o carte di credito) finalizzato all'acquisizione di beni o servizi contro la sua volontà (mediante, ad esempio, richiesta di finanziamenti, apertura di conti correnti, accensione di mutui).

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Macchinario comprensivo di supporti, staffe, moduli fotovoltaici, inverter, apparecchiature di controllo o rilevazione, linee di distribuzione o trasmissione di energia.

IMPIANTO SOLARE TERMICO

Macchinario comprensivo di supporti, staffe, moduli di scambiatori di calore, apparecchiature di controllo o rilevazione, linee di distribuzione dell'acqua sino all'unione con l'impianto idrico del fabbricato.

INCENDIO

Combustione, con fiamma che può autoestendersi e propagarsi, di beni assicurati al di fuori di appropriato focolare.

INDENNIZZO

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

INFORTUNIO

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.

INVERTER

Dispositivo elettronico per la conversione da corrente continua a corrente alternata.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

LIMITE DI INDENNIZZO / RISARCIMENTO

Importo massimo che la Società si impegna a corrispondere in caso di sinistro. Se precisato, nell'ambito di alcune Sezioni della polizza e/o con riferimento ad alcune garanzie, il limite si intende per sinistro e per annualità assicurativa.

MASSIMALE

Somma complessiva massima fino alla concorrenza della quale la Società presta la garanzia, indicata sulla scheda di polizza.

NUCLEO FAMILIARE

I familiari (incluso il convivente more uxorio) del Contraente che risultino, al momento del sinistro, iscritti nel certificato anagrafico di stato di famiglia dello stesso.

PARTI

Il Contraente e la Società.

POLIZZA

L'insieme dei documenti che integrano e comprovano l'assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta alla Società a titolo di corrispettivo per l'assicurazione.

PREZIOSI

Gioielli, oggetti d'oro e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle e coralli. **Non rientrano nella definizione di preziosi gli orologi da polso o da tasca.**

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Forma di assicurazione per la quale la Società, prescindendo dal valore complessivo dei beni assicurati, risponde dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata, senza l'applicazione della regola proporzionale.

QUALITÀ DELLE FINITURE

La qualità delle finiture del fabbricato è così classificabile:

- Finiture di base, popolari: fabbricato con finiture interne e utilizzo materiali di modesta qualità;
- Finiture normali: fabbricato con finiture interne e utilizzo materiali di qualità ordinaria;
- Finiture di lusso, particolari d'epoca: fabbricato con finiture interne molto accurate e utilizzo materiali tecnologicamente e qualitativamente superiori. Può contenere elementi architettonici/artistici di pregio;
- Dimora storica, attico: fabbricato dichiarato "bene culturale" a sensi di legge oppure con finiture interne molto accurate e utilizzo materiali tecnologicamente e qualitativamente superiori posto all'ultimo piano abitabile di un edificio.

RAPINA

Sottrazione di cosa mobile altrui, mediante violenza alla persona o minaccia, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

REGOLA PROPORZIONALE

Nelle assicurazioni a Valore intero, la somma assicurata per ciascuna categoria di beni assicurati deve corrispondere, in ogni momento, alla somma dei valori effettivi dei beni assicurati stessi.

Come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile, qualora dalle stime fatte al momento del sinistro risulti una differenza tra valore effettivo e somma assicurata, l'indennizzo è proporzionalmente ridotto.

RICOVERO

Permanenza in struttura sanitaria con pernottamento o in day hospital/day surgery.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

SCHEDA DI POLIZZA

Documento che riporta i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione dell'assicurazione, le dichiarazioni e le scelte del Contraente, i dati identificativi del rischio, le somme assicurate, il premio e la sottoscrizione delle Parti (Mod. MULTI57220).

SCIPPO

Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

SCOPERTO

La parte del danno, stabilita contrattualmente ed espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

SCOPPIO

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione.

Non rientra nella definizione di scoppio la rottura dovuta a gelo.

SERRAMENTI

Manufatti in legno, lega metallica, plastica rigida e vetro stratificato di sicurezza, destinati alla protezione fisica delle aperture esistenti nel fabbricato (porte, finestre, porte-finestre, lucernari, tapparelle, persiane, gelosie, inferriate e serrande).

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

SOCIETÀ

Italiana Assicurazioni S.p.A.

SOMMA ASSICURATA

Valore indicato sulla scheda di polizza, in base al quale è stipulata l'assicurazione.

STRUTTURA SANITARIA

Istituto universitario, ospedale, casa di cura, day hospital/day surgery, regolarmente autorizzati a fornire assistenza ospedaliera.

Poliambulatorio medico, centro diagnostico autorizzato.

Non rientrano nella definizione di strutture sanitarie gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche ed estetiche, le case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorni, le strutture per anziani, i centri del benessere.

SUPERFICIE IN MQ

La superficie complessiva del fabbricato, espressa in metri quadri, comprensiva di balconi e terrazzi coperti, mansarde, garage.

TIPO DI FABBRICATO

Il tipo di fabbricato è così classificabile:

- Villa o abitazione monofamiliare: il fabbricato non ha muri in comune con altre abitazioni;
- Villa plurifamiliare: il fabbricato è una villa con dei muri in comune con altre abitazioni oppure una villa a schiera, anche priva di muri in comune, ma con un'area comune recintata e un accesso comune dall'esterno;
- Condominio o abitazione plurifamiliare in centro storico: il fabbricato fa parte di un condominio (o comunque di un edificio con più appartamenti) situato entro il centro storico della città;
- Condominio o abitazione plurifamiliare non in centro storico: il fabbricato fa parte di un condominio (o comunque di un edificio con più appartamenti) situato all'esterno del centro storico della città.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

TRUFFA TRA LE MURA DOMESTICHE

Sottrazione di denaro dell'Assicurato mediante artifici o raggiri che inducano la vittima in errore, limitatamente al caso in cui il reato sia compiuto mediante accesso fraudolento all'abitazione assicurata.

Non sono comunque considerati truffa tra le mura domestiche gli eventi:

- che non comportino una sottrazione di denaro contante contestuale all'esecuzione dell'artificio o del raggio;
- che comportino da parte dell'Assicurato l'acquisto di beni o servizi o la sottoscrizione di altri impegni contrattuali.

VALORE A NUOVO

Per il fabbricato: la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche, **escluso il valore dell'area (su cui insiste il fabbricato) e gli oneri fiscali se detraibili.**

Per il contenuto: il costo di rimpiazzo di ciascun bene con un altro nuovo uguale oppure, se non disponibile, con altro equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento; sono inoltre comprese le spese di trasporto, di montaggio, esclusi gli oneri fiscali se detraibili.

VALORE ALLO STATO D'USO

Per il fabbricato: la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e a ogni altra circostanza influente, escluso il valore dell'area (su cui insiste il fabbricato) nonché gli oneri fiscali se detraibili.

Per il contenuto: il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale o equivalente per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza influente, esclusi gli oneri fiscali se detraibili.

VALORE COMMERCIALE

Il valore, in comune commercio, del bene danneggiato o sottratto, esclusi gli oneri fiscali se detraibili.

VALORE INTERO

Forma di assicurazione che prevede la copertura del valore complessivo dei beni assicurati secondo quanto previsto all'art. 2.2.B "Forma di assicurazione – valore dei beni assicurati"; tale forma è soggetta all'applicazione della regola proporzionale.

VALORE NOMINALE

L'importo indicato sui valori.

VALORI

Denaro, carte valori, titoli di credito, valori bollati e postali e qualsiasi altro documento o carta che rappresenti un valore.

VERBALE DI PERIZIA

Documento predisposto dalla Società per la definizione degli indennizzi, sia amichevoli che conservativi, liquidati nei casi in cui la Società od il Contraente si avvalgano della procedura di cui all'art. 4.3.B "Procedura per la valutazione del danno".

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

CONDIZIONI GENERALI

Norme valide per tutte le garanzie prestate dall'assicurazione

ART. 1.1 - CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO

L'assicurazione è prestata a condizione che il fabbricato sia:

- A costruito in materiali incombustibili. È tuttavia ammessa la presenza di materiali combustibili nei solai, nell'armatura e nella copertura del tetto. Nelle pareti esterne la presenza di materiali combustibili è invece ammessa con una tolleranza del 30%. Il legno lamellare è considerato materiale incombustibile ai fini dell'assicurazione;
- B destinato per almeno il 50% della superficie complessiva dei piani ad abitazioni, studi professionali e uffici.

In caso di assicurazione di porzione di edificio le caratteristiche di cui ai punti A e B devono riferirsi sia alla porzione assicurata (fabbricato), sia all'intero edificio di cui la porzione assicurata fa parte.

L'assicurazione opera esclusivamente per le parti di fabbricato adibite a civile abitazione ed eventuale studio professionale o ufficio collegato.

ART. 1.2 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio imputabili a dolo o colpa grave possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo; qualora le dichiarazioni sopraindicate siano state rese od omesse senza dolo o colpa grave, l'indennizzo può essere ridotto in proporzione. In entrambi i casi, le difformità possono comportare la cessazione della polizza ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile

ART. 1.3 - DIMINUZIONE E AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società:

- è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile;
- rinuncia al relativo diritto di recesso.

Nel caso di aggravamento del rischio il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società mediante lettera raccomandata. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

ART. 1.4 - PAGAMENTO DEL PREMIO ED EFFETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sulla scheda di polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. In parziale deroga di quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 1901 del Codice Civile, se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza.

ART. 1.5 - PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

Qualora nella casella "tacito rinnovo" della scheda di polizza sia riportata l'indicazione "SI", in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno trenta giorni prima della scadenza, l'assicurazione, se di durata non inferiore ad un anno, è prorogata per una durata uguale a quella originaria, con il massimo di due anni e così ad ogni successiva scadenza.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

Qualora la durata dell'assicurazione sia inferiore ad un anno, o qualora nella casella "tacito rinnovo" della scheda di polizza sia riportata l'indicazione "NO", l'assicurazione si intenderà cessata alla scadenza indicata sulla scheda di polizza senza necessità di formalità alcuna.

ART. 1.6 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 1.7 - INDICIZZAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

(non opera se nella casella "indicizzazione" sulla scheda di polizza è riportata l'indicazione "NO")

Al fine di mantenere aggiornato il valore iniziale delle prestazioni, la polizza è indicizzata e pertanto si adegua seguendo le variazioni mensili dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai pubblicato dall'ISTAT.

Mentre il premio di polizza sarà aumentato solo a ogni scadenza annuale, i valori e i limiti delle prestazioni, escluse le franchigie, saranno adeguati ogni mese; quindi, in caso di sinistro, si farà riferimento a tali parametri rivalutati in base al rapporto tra l'indice ISTAT relativo al terzo mese che precede la data del sinistro e quello del terzo mese precedente la data di stipulazione del contratto.

A ogni scadenza annuale del premio il Contraente e la Società hanno la facoltà di bloccare l'indicizzazione con riferimento all'ultima variazione intervenuta.

ART. 1.8 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 1.9 - TRASLOCO

In caso di trasloco, l'assicurazione – nei termini tutti previsti dalle Condizioni di assicurazione – vale, per un massimo di quindici giorni, sia per l'abitazione indicata sulla scheda di polizza sia per la nuova abitazione.

ART. 1.10 - ASSICURAZIONE CONNESSA A MUTUO O ALTRO CONTRATTO DI FINANZIAMENTO - PREMIO UNICO

Qualora l'assicurazione possenga le seguenti caratteristiche:

- sia connessa a un mutuo o ad altro contratto di finanziamento;
- il premio sia stato corrisposto anticipatamente per l'intera durata contrattuale, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo / finanziamento:
 - A la Società restituisce al debitore/Assicurato la parte di premio pagato, al netto delle imposte, relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato;
 - B **in alternativa al punto A precedente, la Società su richiesta del debitore/Assicurato prosegue la copertura assicurativa per la durata e alle condizioni originariamente pattuite, apponendo all'assicurazione le necessarie modifiche in relazione all'individuazione del nuovo beneficiario designato.**

ART. 1.11 - ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 1.12 - RINUNCIA ALLA SURROGA

La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- il Contraente e le persone delle quali deve rispondere ai sensi di legge;
 - i parenti ed affini con lui non conviventi, i suoi ospiti ed i collaboratori domestici;
 - gli inquilini con regolare contratto d'affitto;
 - i proprietari del fabbricato;
- purché l'Assicurato stesso non eserciti l'azione di regresso verso il responsabile.

ART. 1.13 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

SEZIONE FURTO

Le garanzie della presente Sezione sono operanti solo se espressamente richiamate sulla scheda di polizza e solo in relazione ai beni assicurati per i quali sono state richiamate.

In caso di sinistro verranno applicati franchigie, scoperti e limiti di indennizzo indicati nella Sezione, salvo se diversamente precisato in polizza.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

ART. 2.1 - RISCHIO ASSICURATO

A La Società indennizza, **nei limiti delle somme assicurate e fermo quanto previsto all'art. 2.10 "Limiti di indennizzo riferiti al contenuto"**, i danni materiali e diretti derivati da:

- 1** furto:
 - del contenuto;
 - di preziosi, valori, raccolte e collezioni, qualora assicurati con garanzia prestata in forma analitica; custoditi nel fabbricato indicato sulla scheda di polizza a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali del fabbricato;
 - a violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli o di arnesi simili;
 - b per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
 - c in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia poi avvenuta con mezzi di chiusura operanti;
- 2** rapina:
 - del contenuto;
 - di preziosi, valori, raccolte e collezioni, qualora assicurati con garanzia prestata in forma analitica come descritta all'art. 2.2.C "Forma di assicurazione - valore dei beni assicurati"; custoditi nel fabbricato indicato sulla scheda di polizza, avvenuta nei locali del fabbricato stesso, anche quando le vittime siano prelevate dall'esterno e costrette a recarsi nei locali stessi;
- 3** furto commesso o agevolato con dolo o colpa grave dagli addetti ai servizi domestici e dai collaboratori familiari in genere. **La garanzia – a parziale deroga degli artt. 2.4.C.2 e 2.4.C.3 "Rischi esclusi" e 2.7 "Difformità dei mezzi di chiusura" - è operante a condizione che sia presentata regolare denuncia all'autorità di Polizia o ai Carabinieri, così come previsto all'art. 4.2.D "Obblighi in caso di sinistro".**
Questa garanzia opera con l'applicazione di uno scoperto del 20% e con il limite di indennizzo di euro 1.500 per sinistro.
- 4** truffa tra le mura domestiche a danno del Contraente o di un componente del suo nucleo familiare, **con il limite di indennizzo di euro 1.500 per sinistro. Questa garanzia opera solo qualora il truffato sia minorenne o abbia compiuto i 65 anni di età.**
- 5** furto o dalla rapina di capi di vestiario e oggetti personali, preziosi e valori, se assicurati, di proprietà dell'Assicurato o dei suoi familiari conviventi, portati in locali di villeggiatura in uno stato appartenente all'Unione Europea, **purché il sinistro si sia verificato durante il temporaneo periodo di permanenza in tale luogo.**

Questa garanzia opera:

- **entro il limite di indennizzo per sinistro del 30% del totale delle somme assicurate per la Sezione Furto e fermo quanto previsto all'art. 2.10 "Limiti di indennizzo riferiti al contenuto";**
- **solo nel caso l'assicurazione sia prestata per dimora abituale.**

Questa garanzia non opera inoltre se il sinistro si verifica in una dimora saltuaria assicurata con la Società.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

B La Società rimborsa, **nei limiti delle somme assicurate e fermo quanto previsto all'art. 2.10 "Limiti di indennizzo riferiti al contenuto"**, le spese sostenute per:

- 1** guasti e atti vandalici provocati dai ladri:
 - al fabbricato e al contenuto;
 - a preziosi, valori, raccolte e collezioni, qualora assicurati;in occasione di furto, tentato furto o rapina. **La garanzia non opera per i fabbricati in stato di abbandono, in corso di costruzione, ristrutturazione o non completamente ultimati;**
- 2** l'installazione o il potenziamento di blindature, serrature, inferriate, congegni di bloccaggio e impianti di allarme al fine di migliorare l'efficacia protettiva dei mezzi esistenti violati in occasione di furto o rapina consumati o tentati, **con il limite di indennizzo per sinistro del 5% del totale delle somme assicurate per la Sezione Furto. La somma minima disponibile per l'indennizzo non può essere comunque inferiore ad euro 500.**
- 3** vitto e trasferimento dell'Assicurato in occasione di sopralluoghi ai beni assicurati per accertare e definire i danni indennizzabili, **entro il limite di indennizzo per sinistro del 10% del totale delle somme assicurate per la Sezione Furto.**
Questa garanzia opera solo nel caso l'assicurazione sia prestata per la dimora saltuaria.
- 4.** l'utilizzo di un servizio di piantonamento effettuato da un istituto di vigilanza privata a protezione dei locali assicurati nel caso in cui la funzionalità dei mezzi di protezione esistenti sia stata compromessa a seguito di furto o tentato furto **regolarmente denunciati alle Autorità competenti. Il servizio deve essere attivato entro 24 ore dal momento in cui il Contraente è venuto a conoscenza del furto o tentato furto. Resta confermata l'applicazione delle condizioni tutte di polizza a eventuali sinistri che si verifichino durante l'utilizzo del servizio di piantonamento.**
Questa garanzia opera con un limite di indennizzo per anno assicurativo di euro 300.

C La Società riconosce:

- 1** in eccedenza alla somma assicurata, una somma pari al 10% dell'indennizzo, quale rimborso forfet-tario dei danni indiretti;
- 2** nei limiti della somma assicurata per il contenuto, una somma pari a euro 1.000 quale indennità aggiuntiva in caso di furto dell'intera autovettura di proprietà del Contraente o del suo nucleo fami-liare custodita nel box auto.
La garanzia opera a condizione che:
 - **l'autovettura sia assicurata con polizza Responsabilità Civile Auto della Società e che la stessa non preveda la copertura per i danni da furto;**
 - **l'autore del furto l'abbia sottratta secondo una delle modalità indicate all'art. 2.1.A.1 "Rischio assicurato";**
- 3** nei limiti della somma assicurata per il contenuto e al verificarsi di un furto di identità subito dal Con-traente:
 - una somma pari a euro 50 quale rimborso forfettario dei danni indiretti;
 - le spese documentate inerenti al sinistro sostenute per il rifacimento di documenti personali, sostituzione bancomat, carte di credito e simili, spese postali **con il limite di indennizzo di euro 100 per sinistro e per annualità assicurativa.**

D La Società rimborsa a favore del Contraente il costo di un servizio di monitoraggio volto a prevenire e contrastare il verificarsi di una frode creditizia provocata da furto di identità.

Il servizio è fornito da società specializzata nei sistemi di informazioni creditizie e informa il Contraente circa l'apertura a suo nome di richieste di finanziamento o, ad esempio, l'avvio della procedura di prote-sto di un assegno emesso a suo nome consentendo quindi di scoprire tempestivamente l'utilizzo illecito dei suoi dati personali.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

Il servizio:

- **decorre dalla data di conferma dell'attivazione effettuata, tramite e-mail o sms, dalla società specializzata nei sistemi di informazioni creditizie;**
- **cessa alla fine del dodicesimo mese successivo a quello in cui è stata effettuata la conferma dell'attivazione;**
- **può essere richiesto una volta per annualità assicurativa.**

Il Contraente può fruire del servizio qualora abbia denunciato un sinistro a seguito del verificarsi di:

- un furto di identità;
- un furto o una rapina all'interno del fabbricato; una truffa tra le mura domestiche;
- uno scippo o un furto con destrezza (purché attivata la condizione facoltativa A – Scippo) che abbia comportato la sottrazione di documenti.

Per indicazioni su come attivare il servizio il Contraente deve contattare la Centrale Operativa (funzionante 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno) ai seguenti numeri:

DALL'ITALIA

Numero Verde
800-042042

DALL'ESTERO

+39 011 742 55 99

L'attivazione del servizio avviene in ogni caso ad opera del Contraente, che dovrà successivamente inviare alla Società la documentazione di spesa per il rimborso.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

ART. 2.2 - FORMA DI ASSICURAZIONE - VALORE DEI BENI ASSICURATI

- A** La forma di assicurazione prevista è:
- 1 per il contenuto (con garanzia prestata in forma globale): Valore intero o Primo rischio assoluto (a seconda della scelta effettuata dal Contraente e indicata sulla scheda di polizza);
 - 2 per il contenuto (con garanzia prestata in forma analitica), i preziosi, i valori, le raccolte e collezioni (con garanzia prestata in forma analitica), la condizione facoltativa B "Rimborso spese infortuni da scippo/rapina": Primo rischio assoluto.
- B** Il valore per:
- 1 il fabbricato, è determinato dal valore a nuovo;
 - 2 il contenuto è determinato dal valore a nuovo con il massimo del doppio del valore allo stato d'uso con le seguenti eccezioni:
 - a per i preziosi, le raccolte e le collezioni, le pellicce, i tappeti, gli arazzi, i quadri, gli orologi da polso o da tasca, le sculture e simili oggetti d'arte, gli oggetti e i mobili di antiquariato, gli oggetti e i servizi di argenteria: valore commerciale;
 - b per i valori è determinato dal valore nominale.
- C** La garanzia:
- 1 è prestata in forma globale quando il Contraente sceglie (con relativa indicazione sulla scheda di polizza) di garantire entro il contenuto, con un'unica somma assicurata, anche i preziosi, i valori, le raccolte e le collezioni;
 - 2 è prestata in forma analitica quando il Contraente sceglie (con relativa indicazione sulla scheda di polizza) di garantire con voci e somme assicurate specifiche il contenuto, i preziosi, i valori, le raccolte e le collezioni.

ART. 2.3 - TIPOLOGIA DI EDIFICIO DI CUI FA PARTE IL FABBRICATO

In relazione alla dichiarazione del Contraente riportata sulla scheda di polizza si considera "edificio occupato da una sola famiglia" l'edificio separato (cioè non avente muri tangenti) rispetto ad altre abitazioni. Le ville a schiera prive di muri tangenti con altre abitazioni possono ugualmente essere considerate "edificio occupato da più famiglie" purché abbiano un'area comune recintata e un accesso comune dall'esterno.

ART. 2.4 - RISCHI ESCLUSI

La Società non indennizza i danni:

- A** verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di terrorismo o sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione;
- B** verificatisi in occasione di incendi, di esplosioni, di scoppi, di radiazioni o contaminazioni radioattive, di terremoti, di eruzioni vulcaniche, di inondazioni e altri sconvolgimenti della natura;
- C** commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
- 1 dal Contraente o dall'Assicurato;
 - 2 da persone che abitano con il Contraente o l'Assicurato od occupano a qualsiasi titolo i locali del fabbricato indicato sulla scheda di polizza o locali con questi comunicanti (fatto salvo quanto indicato all'art. 2.1.A.3 "Rischio assicurato");
 - 3 da persone di cui il Contraente o l'Assicurato debbano rispondere (fatto salvo quanto indicato all'art. 2.1.A.3 "Rischio assicurato");
 - 4 da incaricati della sorveglianza del contenuto o del fabbricato indicato sulla scheda di polizza;
 - 5 da persone legate al Contraente o all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità;

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

D riguardanti preziosi, valori, pellicce, tappeti, arazzi, quadri, orologi da polso e da tasca, sculture e simili oggetti d'arte, oggetti e servizi di argenteria esclusivamente quando tali danni si siano verificati in locali di pertinenza del fabbricato indicato sulla scheda di polizza (quali, ad esempio, cantina, garage, ecc.) non comunicanti con i locali di abitazione del fabbricato stesso.

ART. 2.5 - DELIMITAZIONI RELATIVE AD ABITAZIONE E CUSTODIA DEI LOCALI

- A** Nel caso di assicurazione di dimora abituale sono esclusi i danni avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali del fabbricato indicato sulla scheda di polizza rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o incustoditi. Per i preziosi, le carte valori, i titoli di credito e il denaro la sospensione decorre, invece, dalle ore 24 del quindicesimo giorno oppure dalle ore 24 del venticinquesimo giorno se custoditi in cassaforte.
- B** Nel caso di assicurazione di dimora saltuaria, la garanzia relativa a preziosi, raccolte e collezioni, carte valori, titoli di credito e denaro è operante solo durante il periodo di effettiva abitazione dei locali del fabbricato indicato sulla scheda di polizza da parte del Contraente o del suo nucleo familiare.

ART. 2.6 - MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI

La Società presta la garanzia di cui alla presente Sezione sul presupposto che ogni apertura verso l'esterno dei locali del fabbricato indicato sulla scheda di polizza, situata in linea verticale a meno di 4 metri:

- dal suolo,
- da superfici acquee,
- da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale),

sia difesa, per tutta la sua estensione, da serramenti chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno oppure da inferriate fissate nel muro.

Nei serramenti e nelle inferriate sono ammesse luci di dimensioni tali da non consentire l'accesso all'interno del fabbricato.

ART. 2.7 - DIFFORMITÀ DEI MEZZI DI CHIUSURA

Qualora i mezzi di protezione e chiusura esistenti e operanti non soddisfino i requisiti indicati all'art. 2.6 "Mezzi di chiusura dei locali", in caso di sinistro si conviene che:

- A** se trattasi di dimora abituale e la difformità riguarda aperture:
- 1 diverse da quelle usate dai ladri per raggiungere i beni assicurati, la Società liquida il danno senza riserve;
 - 2 **usate dai ladri per raggiungere i beni assicurati e sempreché l'introduzione sia avvenuta mediante rottura o scasso, si applica lo scoperto del 20%;**
 - 3 **usate dai ladri per raggiungere i beni assicurati con presenza nei locali, al momento del sinistro, del Contraente o di un componente del suo nucleo familiare, si applica la franchigia di euro 100;**
- B** se trattasi di dimora saltuaria si applica lo scoperto del 30%. Per il periodo di abitazione da parte del Contraente o del suo nucleo familiare si applica la normativa di cui al precedente art. 2.7.A.

Qualora i mezzi di protezione e chiusura esistenti non siano resi operanti non si riconosce alcun indennizzo. Tuttavia, esclusivamente nel caso in cui, al momento del sinistro, fossero presenti nei locali il Contraente o un componente del suo nucleo familiare, il sinistro verrà indennizzato **con l'applicazione di una franchigia di euro 100.**

Sono in ogni caso esclusi i furti resi possibili dalla mancanza di mezzi di protezione e chiusura o avvenuti attraverso le luci di serramenti o inferriate, senza manomissione o effrazione delle relative

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

strutture o dei congegni di chiusura salvo il solo caso di uso fraudolento di chiavi, grimaldelli e simili di cui all'art. 2.1.A.1.a.

Nei casi ove l'accertamento peritale non rilevi tracce di scasso o rottura, il Contraente riconosce alla Società il diritto di acquisire le serrature e i congegni di chiusura, onde verificarne la conformità con esame tecnico specializzato ai fini dell'operatività della garanzia.

ART. 2.8 - BENI IN CASSAFORTE

(la regolamentazione di seguito riportata opera in caso di garanzia prestata in forma globale - descritta all'art. 2.2.C "Forma di assicurazione - valore dei beni assicurati" - come da indicazione sulla scheda di polizza)

Qualora preziosi, raccolte e collezioni, carte valori, titoli di credito e denaro assicurati siano custoditi in cassaforte con i congegni di chiusura attivati, i limiti di indennizzo esposti agli artt. 2.10.A e 2.10.B "Limiti di indennizzo riferiti al contenuto" si intendono aumentati:

- del 100% se l'assicurazione è prestata a Valore intero;
- del 50% se l'assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto.

Nel caso l'apertura della cassaforte avvenga mediante l'utilizzo delle chiavi della stessa, gli aumenti sopraindicati non operano qualora le chiavi siano state ritrovate dai ladri entro l'abitazione, fatto salvo il caso in cui l'Assicurato sia stato costretto a consegnarle in conseguenza di violenza o minaccia.

ART. 2.9 - SINISTRI PARTICOLARI

Nel caso di:

A furto effettuato attraverso impalcature;

B sinistro verificatosi in una dimora saltuaria, durante il periodo di disabitazione dei locali;

si applica lo scoperto del 20%. Se detto scoperto coesiste con altri previsti dalla presente Sezione Furto, esso è elevato al 30% e assorbe tutti gli altri.

ART. 2.10 - LIMITI DI INDENNIZZO RIFERITI AL CONTENUTO

La garanzia opera con i seguenti limiti di indennizzo riferiti al contenuto:

A limitatamente a preziosi, raccolte e collezioni, carte valori, titoli di credito e solo con garanzia prestata in forma globale - descritta all'art. 2.2.C "Forma di assicurazione - valore dei beni assicurati" - come da indicazione sulla scheda di polizza:

- 1 15% della somma assicurata, con il massimo di euro 20.000, se l'assicurazione è prestata a Valore intero;
- 2 50% della somma assicurata, con il massimo di euro 20.000, se l'assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto;

B limitatamente al denaro e solo con garanzia prestata in forma globale - descritta all'art. 2.2.C "Forma di assicurazione - valore dei beni assicurati" - come da indicazione sulla scheda di polizza:

- 1 5% della somma assicurata, se l'assicurazione è prestata a Valore intero;
- 2 7% della somma assicurata, se l'assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto;

C limitatamente a tappeti, arazzi, quadri, orologi da polso e da tasca, sculture e simili oggetti d'arte (esclusi i preziosi), oggetti e servizi di argenteria: 60% della somma assicurata, con il massimo di euro 35.000, per singolo oggetto o servizio;

D limitatamente ai casi in cui il contenuto sia posto in locali di pertinenza del fabbricato (quali, ad esempio, cantina, garage, ecc.) non comunicanti con i locali di abitazione del fabbricato stesso: 20% della somma assicurata per sinistro.

I limiti di indennizzo indicati ai precedenti artt. 2.10.A e 2.10.B operano fermo quanto indicato all'art. 2.8 "Beni in cassaforte".

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 2.11 - AUMENTO DELLA SOMMA ASSICURATA PER FESTIVITÀ NATALIZIE E MATRIMONIO

Se l'abitazione relativa all'ubicazione indicata sulla scheda di polizza costituisce dimora abituale del Contraente, la somma assicurata per la garanzia Furto si intende maggiorata del 15% per i furti che siano occorsi:

- fra le ore 24 del 20 dicembre e le ore 24 del 7 gennaio di ciascuna annualità assicurativa;
- fra le ore 24 del trentesimo giorno precedente la data del matrimonio del Contraente o di uno dei componenti il suo nucleo familiare e le ore 24 del trentesimo giorno successivo a tale data.

La presente maggiorazione non opera:

- per i limiti di indennizzo relativi al denaro previsti all'art. 2.10.B "Limiti di indennizzo riferiti al contenuto", in caso di garanzia prestata in forma globale - descritta all'art. 2.2.C "Forma di assicurazione - valore dei beni assicurati" - come da indicazione sulla scheda di polizza;
- per la somma assicurata relativa al denaro, in caso di garanzia prestata in forma analitica - descritta all'art. 2.2.C "Forma di assicurazione - valore dei beni assicurati" - come da indicazione sulla scheda di polizza;
- per le somme assicurate relative alla Condizione Particolare e alle Condizioni facoltative eventualmente attivate dal Contraente.

CONDIZIONE PARTICOLARE SEMPRE OPERANTE

ART. 2.12 - GUASTI LADRI AL FABBRICATO

Ad integrazione di quanto previsto al punto 2.1.B.1 "Rischio assicurato", la Società indennizza, **nel limite della ulteriore somma assicurata di euro 5.000**, i guasti e gli atti vandalici provocati dai ladri al fabbricato in occasione di furto, tentato furto o rapina.

La garanzia non opera per i fabbricati in stato di abbandono, in corso di costruzione, ristrutturazione o non completamente ultimati.

La presente garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

CONDIZIONI FACOLTATIVE

Le Condizioni facoltative A – Scippo, B – Rimborso spese da infortuni da scippo/rapina sono operanti solo se espressamente richiamate sulla scheda di polizza.

Resta ferma l'efficacia dell'art. 2.4 "Rischi esclusi" e di tutte le altre norme indicate in polizza, se non espressamente derogate.

A SCIPPO

La Società indennizza il Contraente e il suo nucleo familiare, **nel limite della somma assicurata**, dei danni materiali e diretti derivanti dallo scippo, dalla rapina e dal furto con destrezza, da loro subiti, di beni assicurati indossati o tenuti a portata di mano. La garanzia è operante anche in caso di furto a seguito di infortunio o improvviso malore. L'assicurazione vale in tutto il mondo e per i soli eventi verificatisi all'esterno dell'abitazione del Contraente ed è prestata a Primo rischio assoluto.

Nel limite della somma assicurata la Società rimborsa anche le spese documentate sostenute per:

- 1 il rifacimento di documenti personali, bancomat e carte di credito rubate a seguito di scippo, furto con destrezza o di altro evento indennizzabile nella Sezione Furto;
- 2 modifica o sostituzione con altre analoghe o equivalenti, di serrature poste a protezione degli accessi all'abitazione del Contraente, in caso di sottrazione delle relative chiavi.

Oltre a quanto previsto dall'art. 2.4 "Rischi esclusi", la garanzia non opera per:

- a le persone di età inferiore a 14 anni a meno che, al verificarsi del sinistro, le stesse siano in compagnia di altre persone di età superiore;
- b i preziosi e i valori che attengano ad attività professionali esercitate dall'Assicurato, per conto proprio o di altri.

Relativamente ai casi di furto con destrezza la garanzia è prestata con una franchigia di euro 75 e con un limite di indennizzo per sinistro pari al 10% della somma assicurata. Qualora la somma assicurata sia inferiore a euro 1.500 il limite di indennizzo del 10% si intende comunque elevato a euro 150.

B RIMBORSO SPESE INFORTUNI DA SCIPPO / RAPINA

La Società rimborsa, **nei limiti della specifica somma assicurata**, le spese documentate sostenute per accertamenti diagnostici, onorari medici, cure, medicinali, trasporto in conseguenza di lesioni subite dal Contraente e dal suo nucleo familiare in occasione di scippo o rapina **verificatisi all'esterno dell'abitazione**.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

2.13 - RIEPILOGO DI FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO

Si riporta nella seguente tabella il riepilogo di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo indicati negli articoli precedenti della presente Sezione.

Per tutte le garanzie della presente Sezione opera, se non diversamente precisato, il limite di indennizzo pari alla somma assicurata.

ART. 2.1 "RISCHIO ASSICURATO"		FRANCHIGIA euro	SCOPERTO %	LIMITO DI INDENNIZZO
A.3	Furto commesso o agevolato da addetti ai servizi domestici e collaboratori familiari	---	20%	euro 1.500 per sinistro
A.4	Truffa tra le mura domestiche	---	---	euro 1.500 per sinistro
B.2	Installazione o potenziamento di blindature, serrature, ecc.	---	---	5% del totale delle somme assicurate per la Sezione Furto, con il minimo di euro 500, per sinistro
B.3	Capi di vestiario, oggetti personali, ecc., portati in locali di villeggiatura	---	---	30% del totale delle somme assicurate per la Sezione Furto, con il minimo di euro 500, per sinistro (fermo quanto previsto all'art. 2.10 "Limiti di indennizzo riferiti al contenuto")
B.4	Vitto e trasferimento dell'Assicurato in occasione di sopralluoghi ai beni assicurati	---	---	10% del totale delle somme assicurate per la Sezione Furto, per sinistro
B.4	Servizio di piantonamento di istituto di vigilanza privata	---	---	euro 300 per anno assicurativo
C.1	Danni indiretti	---	---	10% dell'indennizzo (rimborso forfettario)
C.2	Furto dell'autovettura custodita nel box auto	---	---	euro 1.000 (indennità fissa)
C.3	Furto di identità	---	---	euro 50 (rimborso forfettario danni indiretti) euro 100 (spese per rifacimento documenti personali, bancomat, carte di credito) per sinistro e annualità assicurativa

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 2.7 "DIFFORMITÀ DEI MEZZI DI CHIUSURA"		FRANCHIGIA euro	SCOPERTO %	LIMITE DI INDENNIZZO
A.2	Mezzi di chiusura operanti - Dimora abituale (e dimora saltuaria nel periodo di abitazione), difformità di aperture usate dai ladri e introduzione avvenuta con rottura o scasso	---	20%	Somma assicurata
A.3	Mezzi di chiusura operanti - Dimora abituale (e dimora saltuaria nel periodo di abitazione), difformità di aperture usate dai ladri e presenza nei locali del Contraente ecc.	euro 100	---	Somma assicurata
B	Mezzi di chiusura operanti - Difformità in dimora saltuaria (periodo di non abitazione)	---	30%	Somma assicurata
	Mezzi di chiusura non operanti e presenza nei locali del Contraente ecc.	euro 100	---	Somma assicurata
ART. 2.9 "SINISTRI PARTICOLARI"		FRANCHIGIA euro	SCOPERTO %	LIMITE DI INDENNIZZO
A, B	Furto attraverso impalcature Sinistro in dimora saltuaria durante periodo di disabitazione	---	20% (se questo scoperto coesiste con altri previsti dalla sez. Furto, è elevato al 30% e assorbe gli altri)	Somma assicurata

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 2.10 "LIMITI DI INDENNIZZO RIFERITI AL CONTENUTO"		FRANCHIGIA euro	SCOPERTO %	LIMITE DI INDENNIZZO
A.1	Preziosi, raccolte e collezioni, carte valori, titoli di credito (garanzia prestata in forma globale e a Valore Intero)	---	---	15% della somma assicurata, con il massimo di euro 20.000 (se tali beni sono custoditi in cassaforte con congegni di chiusura attivati, questo limite di indennizzo è aumentato del 100%: cfr. art. 2.8 "Beni in cassaforte")
A.2	Preziosi, raccolte e collezioni, carte valori, titoli di credito (garanzia prestata in forma globale e a Primo Rischio Assoluto)	---	---	50% della somma assicurata, con il massimo di euro 20.000 (se tali beni sono custoditi in cassaforte con congegni di chiusura attivati, questo limite di indennizzo è aumentato del 50%: cfr. art. 2.8 "Beni in cassaforte")
B.1	Denaro (garanzia prestata in forma globale e a Valore Intero)	---	---	5% della somma assicurata (se il denaro è custodito in cassaforte con congegni di chiusura attivati, questo limite di indennizzo è aumentato del 100%: cfr. art. 2.8 "Beni in cassaforte")
B.2	Denaro (garanzia prestata in forma globale e a Primo Rischio Assoluto)	---	---	7% della somma assicurata (se il denaro è custodito in cassaforte con congegni di chiusura attivati, questo limite di indennizzo è aumentato del 50%: cfr. art. 2.8 "Beni in cassaforte")
C	Tappeti, arazzi, quadri, orologi da polso e da tasca, sculture e simili oggetti d'arte (esclusi i preziosi), oggetti e servizi d'argenteria	---	---	60% della somma assicurata, con il massimo di euro 35.000, per sigolo oggetto o servizio
D	Contenuto in locali di pertinenza del fabbricato (cantina, garage, ecc.) non comunicanti con i locali di abitazione	---	---	20% della somma assicurata per sinistro

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 2.11 "AUMENTO DELLA SOMMA ASSICURATA PER FESTIVITÀ NATALIZIE E MATRIMONIO		FRANCHIGIA euro	SCOPERTO %	LIMITE DI INDENNIZZO
2.11	Furto avvenuto entro le date indicate all'art. 2.11	---	---	Somma assicurata maggiorata del 15% (tale maggiorazione non opera per il denaro e per le somme assicurate della Condizione Particolare e delle Condizioni facoltative)
CONDIZIONE PARTICOLARE		FRANCHIGIA euro	SCOPERTO %	LIMITE DI INDENNIZZO
2.12	GUASTI LADRI AL FABBRICATO	---	---	euro 5.000 in aggiunta a quanto previsto all'art. 2.1.B.1 "Rischio assicurato"
CONDIZIONI FACOLTATIVE		FRANCHIGIA euro	SCOPERTO %	LIMITE DI INDENNIZZO
A	SCIPPO In caso di furto con destrezza	euro 75	---	10% della somma assicurata, per sinistro (con il minimo di euro 150 se la somma assicurata è inferiore a euro 1.500)

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

SEZIONE ASSISTENZA

Le garanzie previste all'art 3.1 "Garanzia assistenza rischio ladri" è operante solo se espressamente richiamate sulla scheda di polizza.

PREMESSA

A norma del Decreto Legislativo 07 settembre 2005 n. 209, art. 175 e successive modificazioni, la Società eroga le prestazioni di assistenza e/o i servizi aggiuntivi nel caso si rendano necessari a causa degli eventi di seguito indicati, avvalendosi di BLUE ASSISTANCE S.P.A., società di servizi facente parte di Reale Group.

Le prestazioni di assistenza e i servizi sono regolamentati dalle condizioni che seguono **e per poterne usufruire l'Assicurato deve contattare la Centrale Operativa**, funzionante 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, attivabile con le seguenti modalità:

- telefono, ai numeri



DALL'ESTERO

+39 011 742 55 99

- telefax (dall'Italia e dall'estero) +39 011 742 55 88
- posta elettronica, all'indirizzo assistenza@blueassistance.it

L'Assicurato dovrà comunicare:

- le proprie generalità;
- il numero di polizza;
- il tipo di prestazione richiesta;
- il numero di telefono al quale può essere contattato e l'indirizzo del luogo in cui la prestazione è richiesta.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

ART. 3.1 - GARANZIA ASSISTENZA RISCHIO LADRI

A INVIO DI UN FABBRO O DI UN FALEGNAME

Qualora l'Assicurato necessiti dell'intervento d'emergenza di un fabbro o di un falegname presso il fabbricato indicato sulla scheda di polizza perché la funzionalità degli accessi o la loro sicurezza è compromessa a seguito di:

- furto, consumato o tentato;
- smarrimento, scippo, rapina, rottura delle chiavi;
- guasto o scasso di serrature o serrande;

la Centrale Operativa provvede al suo invio per ripristinare l'efficienza degli accessi fino alla concorrenza di euro 500 per evento. Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti, strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza.

L'intervento è limitato alle porte e alle finestre di accesso dall'esterno del fabbricato.

L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico della Società, anche in eccedenza al limite sopra indicato.

Sono a carico dell'Assicurato gli interventi:

- **su porte e cancelli che non sono di pertinenza del fabbricato assicurato e di proprietà o possesso dell'Assicurato;**
- **su impianti di sicurezza e allarme.**

B INVIO DI UN VETRAIO

Qualora l'Assicurato necessiti dell'intervento d'emergenza di un vetraio presso il fabbricato indicato sulla scheda di polizza per la rottura di rottura vetri esterni, provocata da:

- incendio, fulmine, esplosione, scoppio;
- allagamento;
- furto tentato o consumato regolarmente denunciati alle Autorità di Pubblica Sicurezza,

che comprometta la sicurezza dei locali del fabbricato, **la Centrale Operativa provvede al suo invio per riparare il danno fino alla concorrenza di euro 500 per evento.**

Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti, strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza.

L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico della Società, anche in eccedenza al limite sopra indicato.

C SUPPORTO PSICOLOGICO

Qualora l'Assicurato necessiti di un supporto psicologico prescritto dal medico di base, o dai medici che hanno prestato il primo soccorso o da altro medico specialista, a seguito di traumi o lesioni e/o stress psico-fisico, causati da furto, tentato furto o rapina, avvenuti all'interno dell'abitazione, **la Centrale Operativa, nel caso che i propri medici lo valutino necessario, organizzerà, se richieste entro 60 giorni dal sinistro, delle sedute di psicoterapia** a domicilio o presso lo studio di un professionista convenzionato con Blue Assistance.

La prestazione opera, previo invio della prescrizione medica con il referto del pronto soccorso, o con la cartella clinica attestante il ricovero, fino a 10 sedute per annualità assicurativa.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

ART. 3.2 - RISCHI ESCLUSI

La Società non presta le garanzie qualora l'evento sia conseguenza diretta o indiretta di:

- A** stato di guerra dichiarata o di belligeranza di fatto, insurrezioni, saccheggi, occupazioni militari;
- B** eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, fenomeni atmosferici e altri sconvolgimenti della natura;
- C** trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o provocati) e radiazioni provocate da accelerazioni di particelle atomiche;
- D** atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato.

Valgono inoltre le specifiche esclusioni o deroghe eventualmente previste nelle singole garanzie della presente Sezione.

ART. 3.3 - EFFICACIA TERRITORIALE DELL'ASSICURAZIONE

Le prestazioni sono fornite in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO PER LA SEZIONE FURTO

ART. 4.1 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART. 4.2 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato devono:

- A fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile;
- B fare denuncia scritta all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla sede della Società entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;
- C predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, danneggiati o sottratti nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
Dovrà poi essere svolta ogni attività utile al fine di acquisire informazioni in relazione ad eventuali ulteriori garanzie assicurative a tutela dei beni colpiti da sinistro; ciò ai fini di dare applicazione, ove ne esistano i presupposti, all'articolo 1910 del Codice Civile;
- D fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo relativamente ai reati perseguibili per legge e in ogni caso ove richiesto dalla Società, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta dello stesso e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- E denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire – se la legge lo consente – la procedura di ammortamento;
- F conservare le tracce e i residui del sinistro fino al primo sopralluogo del Perito per l'accertamento e comunque per un massimo di trenta giorni dalla data della denuncia;
- G dimostrare l'effettiva consistenza del danno, tenendo a disposizione tutti i documenti utili o altri elementi di prova.

In caso di sinistro con sottrazione di beni che, ai sensi degli artt. 2.2.B.2 "Valore dei beni assicurati" e 4.5.C "Determinazione del danno", debbano essere valutati al valore commerciale, il Contraente si impegna a fornire la documentazione comprovante l'acquisto e l'effettivo valore economico dei beni asportati (a titolo esemplificativo tramite fatture, scontrini, ricevute fiscali, certificati di origine e/o autenticità, garanzie, card di corredo). Qualora la documentazione consista esclusivamente in fotografie o dichiarazioni autografe di fornitori, la stima del danno sarà accordata al valore commerciale minimo al momento del sinistro.

- H In caso di sinistro relativo alla Condizione facoltativa B "rimborso spese infortuni da scippo/rapina" della sezione Furto, se richiamata sulla scheda di polizza, l'Assicurato deve presentare i documenti di spesa in originale e la documentazione medica, con particolare riguardo alla cartella clinica nel caso vi sia stato ricovero.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 4.3 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- A** direttamente dalla Società o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;
- oppure, su richiesta di una delle Parti,**
- B** fra due Periti nominati uno dalla Società e uno dal Contraente con apposito atto di nomina.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e anche prima su richiesta di uno di essi (il disaccordo deve risultare dalla stesura di un verbale congiunto che ne evidenzia, motivandole, le ragioni).

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

ART. 4.4 - MANDATO DEI PERITI

I Periti nell'assolvimento del loro mandato devono:

- A** indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, approfondendo gli accertamenti in ordine a natura, causa e modalità del sinistro;
- B** verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato o aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- C** verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 4.2 "Obblighi in caso di sinistro", svolgendo inoltre ogni attività utile a verificare l'esistenza di eventuali ulteriori garanzie assicurative sugli stessi beni;
- D** verificare l'esistenza, la qualità, la quantità e il valore dei beni assicurati di cui all'ubicazione del rischio indicata nella scheda di polizza, determinando il valore che i medesimi avevano al momento del sinistro secondo i criteri stabiliti all'art. 2.2 "Valore dei beni assicurati";
- E** procedere alla stima e alla quantificazione del danno e delle spese di salvataggio a termini contrattuali, con idoneo atto conclusivo di perizia, avendo cura di indicare lo stato dei ripristini/rimpianti laddove sia contrattualmente prevista l'erogazione di un supplemento per valore a nuovo.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 4.3.B, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale di perizia, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui agli artt. 4.4.D e 4.4.E sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin d'ora a qualsivoglia impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso ogni eccezione inerente all'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale di perizia definitivo.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. 4.5 - DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che l'attribuzione del valore che i beni assicurati – illesi, danneggiati o distrutti – avevano al momento del sinistro è ottenuta sulla base dei criteri stabiliti all'art. 2.2 "Forma di assicurazione – valore dei beni assicurati" la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni categoria di beni secondo i seguenti criteri:

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

- A** per il fabbricato, si stima il valore a nuovo delle parti distrutte e il costo per riparare quelle danneggiate, al netto di eventuali recuperi;
- B** per il contenuto, si stima il valore a nuovo dei beni distrutti o sottratti e il costo per riparare quelli danneggiati, al netto di eventuali recuperi e fermi i limiti d'indennizzo previsti dalla polizza;
- C** per i preziosi, le raccolte e le collezioni, le pellicce, i tappeti, gli arazzi, i quadri, gli orologi da polso o da tasca, le sculture e simili oggetti d'arte, gli oggetti e i mobili di antiquariato, gli oggetti e i servizi di argenteria, si stima il valore commerciale;
- D** per i valori, si stima il valore nominale.

Per i beni assicurati fuori uso o in condizioni di inservibilità si stima il valore allo stato d'uso.

Qualora il Contraente abbia scelto che la garanzia sia prestata in forma analitica (con relativa indicazione sulla scheda di polizza) non rientrano nella definizione di contenuto i preziosi, i valori, le raccolte e le collezioni, che sono invece assicurabili con voci e somme assicurate specifiche.

ART. 4.6 - TITOLI DI CREDITO

Relativamente ai titoli di credito:

- A** la Società non paga l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
 - B** l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci.
- Per gli effetti cambiari, l'indennizzo è riconosciuto soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

ART. 4.7 - ASSICURAZIONE PARZIALE – DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

Quando è operante la forma di assicurazione a Valore intero e dalle stime effettuate risulta che il valore del contenuto eccede al momento del sinistro, di oltre il 20% la rispettiva somma assicurata, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto tra la somma assicurata maggiorata del predetto 20% e il valore effettivo del contenuto.

ART. 4.8 - LIMITE DI INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, e inoltre per le garanzie riportate ai punti 2.1.C.1 "Rischio assicurato", **la Società non è tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.**

ART. 4.9 - ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI

La Società anticipa un importo fino al 50% del presumibile indennizzo, in base alle stime preliminari effettuate dalla Società, purché:

- a) l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dall'art. 4.2;
- b) l'Assicurato ne faccia esplicita richiesta e siano trascorsi almeno 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia circostanziata del sinistro;
- c) il presumibile indennizzo complessivo non sia inferiore ad euro 15.000;
- d) non sussistano vincoli, ipoteche, istruttorie penali in corso a carico dell'Assicurato.

L'obbligo della Società dovrà essere soddisfatto entro 30 giorni dalla data di richiesta dell'anticipo. L'anticipo non potrà comunque essere superiore a euro 250.000 in caso di sinistro relativo alla Sezione Incendio e ad euro 50.000 in caso di sinistro relativo alla sezione Furto e Rapina, qualunque sia l'entità del danno stimato. La liquidazione finale avverrà con saldo attivo o passivo.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 4.10 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la documentazione richiesta, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 25 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione del danno da parte dell'Assicurato, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro, senza che sia stata fatta opposizione.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsto all'art. 2.4.C (danni commessi o agevolati da dolo/colpa grave).

ART. 4.11 - RECUPERO DEI BENI ASSICURATI RUBATI

Se i beni assicurati rubati vengono recuperati in tutto o in parte, **l'Assicurato o il Contraente devono darne avviso alla Società appena ne hanno avuto notizia.**

I beni assicurati recuperati divengono di proprietà della Società se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso.

Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà dei beni recuperati previa restituzione dell'indennizzo riscosso dalla Società per gli stessi, o di farli vendere; in questo caso si procede a una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore dei beni assicurati recuperati; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per i beni assicurati rubati che siano recuperati prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, la Società indennizza i danni subiti dagli stessi in conseguenza del sinistro.

L'Assicurato ha facoltà di abbandonare alla Società i beni assicurati recuperati che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo.

ART. 4.12 - CONTROVERSIE - VALUTAZIONE COLLEGIALE ED ARBITRATO IRRITUALE

(CONDIZIONE FACOLTATIVA B - RIMBORSO SPESE INFORTUNI DA SCIPPO/RAPINA)

Per la Condizione facoltativa B - Rimborso spese infortuni da scippo/rapina, in caso di divergenza sull'indennizzabilità del sinistro o sulla misura degli indennizzi, si potrà procedere, su accordo tra l'Assicurato e la Società, in alternativa al ricorso all'Autorità Giudiziaria e/o agli Organismi di Mediazione accreditati ai sensi del D. Lgs. 28/2010 e s.m.i.:

A mediante valutazione collegiale effettuata da due medici, nominati dalle Parti, i quali si riuniscono nel Comune, che sia sede di istituto universitario di medicina legale e delle assicurazioni, più vicino alla residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato. La valutazione collegiale deve risultare per iscritto con dispensa da ogni formalità di legge. In caso di accordo fra i medici, la valutazione è vincolante per le Parti;

B mediante arbitrato di un Collegio Medico. La procedura arbitrale può essere attivata in caso di disaccordo al termine della valutazione collegiale prevista alla lettera A del presente art. 4.12, oppure in alternativa ad essa. I primi due componenti del Collegio sono designati dalle Parti e il terzo d'accordo dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce il Collegio Medico.

Il Collegio risiede nel Comune, che sia sede di istituto universitario di medicina legale e delle assicurazioni, più vicino alla residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.

Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono sempre vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

GESTIONE DEI SINISTRI PER LA SEZIONE ASSISTENZA

ART. 5.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Il Contraente o l'Assicurato devono contattare immediatamente la Centrale Operativa e deve fornire ogni informazione richiesta.

La Società ha facoltà di richiedere qualsiasi documentazione a comprova dell'evento che ha determinato la prestazione fornita e non perde il diritto di far valere in qualunque momento e in ogni caso eventuali eccezioni.

Qualora l'Assicurato non abbia contattato per qualsiasi motivo la Centrale Operativa, la Società non è tenuta a pagare indennizzi per prestazioni non disposte direttamente dalla Centrale Operativa stessa.

Nel caso in cui l'Assicurato venga autorizzato ad anticipare il costo delle prestazioni garantite in polizza, dovrà inoltrare alla Centrale Operativa, entro 30 giorni dalla data dell'evento:

- giustificativi di spesa, in originale;
- descrizione dell'evento occorso;
- documentazione attestante l'evento, in originale.

Se la spesa è stata sostenuta in paesi non aderenti alla moneta Euro, gli importi sono convertiti al cambio ufficiale del giorno di pagamento.

Nel caso in cui le prestazioni fornite dalla Centrale Operativa superino i massimali previsti o prevedano dei costi a carico dell'Assicurato, quest'ultimo deve concordare con la Centrale Operativa sufficienti salvaguardie di rimborso.

ART. 5.2 - MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI

La Società non è tenuta a fornire alcun altro aiuto, in denaro o in natura, in alternativa o a titolo di compensazione in caso di prestazioni non usufuite o usufuite solo parzialmente per scelta dell'Assicurato o per negligenza di questi.

La Società non assume responsabilità per danni conseguenti a un suo mancato o ritardato intervento dovuto a causa di forza maggiore, a circostanza fortuita e imprevedibile o a disposizioni di autorità locali che vietino l'intervento di assistenza previsto.

ART. 5.3 - RIMBORSO PER PRESTAZIONI INDEBITAMENTE OTTENUTE

La Società si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione della/e prestazione/i di assistenza che si accertino non essere dovute in base alle condizioni di assicurazione.

BENVENUTI IN ITALIANA

800-101313

Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20

benvenutinitaliana@italiana.it



Mod. MULTI57231



REALE GROUP

T O G E T H E R M O R E

COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. - Fondata nel 1889 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Marco Ulpio Traiano, 18 - 20149 Milano (Italia) - Tel +39 02 397161 - Fax +39 02 3271270 - italiana@pec.italiana.it www.italiana.it - Registro Imprese Milano, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00774430151 - R.E.A. Milano N. 7851 - Capitale Sociale Euro 40.455.077,50 i.v. - Società con un unico socio: Società Reale Mutua di Assicurazioni - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni - Iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione ed appartenente al Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo dei gruppi assicurativi.



Il presente documento è stampato su carta certificata FSC®. Il marchio FSC® identifica i prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.